



AVV. MATTIA MASPERI
NOTAIO
via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

REGISTRATO
a BRESCIA
Agenzia delle Entrate
in data 31/03/2026
N. 16627
Serie 1T
Esente

N.9.270 di repertorio

N.6.196 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno del mese di marzo (31.3.2026).

Alle ore dieci e trenta minuti.

In Gavardo (BS), nel mio studio sito in via suor Liliana Rivetta al civico n.11.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

GALOFORO ANTONIO nato a Perugia (PG) il 23 ottobre 1965 e residente a Manerbio (BS) in viale della Stazione n.9,

il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione:

"03 FOR AFRICA. OZONO PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ONLUS"

in breve **"03 FOR AFRICA ONLUS"**

con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) via Martini n.35, Codice Fiscale 98126100175, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Regione Lombardia.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea degli associati in prima convocazione della predetta associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.7 (sette) dello statuto sociale, il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inoltrato a mezzo messaggio elettronico e affisso presso la sede dell'associazione;
- che, su numero 7 (sette) associati, sono presenti in proprio e per delega numero 5 (cinque) associati, come risulta da foglio presenze;
- che è presente pertanto più della metà degli associati aventi diritto di voto;
- che è presente il presidente del consiglio direttivo nella persona di esso comparente mentre è assente giustificata la vice presidente DE CESARI MARILENA, la quale debitamente informata della presente riunione a mezzo di posta elettronica, non ha manifestato opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che la società non ha organo di controllo né revisore legale e non sussistono i presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

Il presidente, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore e della richiesta di iscrizione al RUNTS.

2. Deliberazioni conseguenti.

Nessuno opponendosi alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione dei sopra indicati punti, già ben noti all'assemblea.

Riferisce agli intervenuti la necessità e l'utilità di procedere all'approvazione di un

nuovo testo di statuto in modo da adeguarne il contenuto alle novità normative succedutesi negli ultimi mesi e in particolare al contenuto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, aggiornato in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, recante il Codice del Terzo Settore, adeguamento statutario al quale l'associazione deve procedere ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del citato D.Lgs n. 117/2017, per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 - operativo dal 23 novembre 2021.

Il presidente passa quindi all'esposizione del testo dello statuto che l'organo amministrativo intende approvare, destinato a regolamentare la vita dell'associazione, con la precisazione che tutte le clausole del nuovo statuto necessariamente connesse all'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore sono sospensivamente condizionate all'iscrizione nel Registro medesimo.

Prosegue illustrando, tra gli adeguamenti obbligatori in base al suddetto D.Lgs n. 117/2017, quelli più significativi, come:

- la denominazione dell'ente, che dovrà portare l'acronimo "ODV";
- le attività di interesse generale esercitate dall'associazione in via principale, che sono individuate tra quelle tassativamente indicate all'articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare dalla lettere b), g) e u);
- l'obbligo di nominare un organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di legge;
- l'obbligo di tenere i libri sociali indicati dal Codice del Terzo Settore tra cui il libro degli associati, nonché l'obbligo di redazione di rendiconto finanziario o di bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- la destinazione delle risorse per i soli scopi dell'ente, del tutto privo di scopi di lucro, il divieto di riparto di utili e la destinazione del patrimonio in caso di estinzione dell'ente;
- le norme di funzionamento degli organi dell'associazione.

Il Presidente precisa che la presente deliberazione è finalizzata all'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2017 Codice Terzo Settore.

Il Presidente, inoltre, precisa che il nuovo testo dello Statuto, adeguato al Codice del Terzo Settore, si compone di numero 28 (ventotto) articoli.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve ma approfondita discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della associazione

"03 FOR AFRICA. OZONO PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ONLUS"

DELIBERA

- 1) Di modificare la denominazione dell'Ente in "O3 FOR AFRICA - OZONO PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ODV".**
- 2) Di adottare un nuovo testo dello statuto dell'associazione, che contempla gli adeguamenti obbligatori al D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore, sostituendo quello vigente, secondo quanto esposto dal presidente.**
- 3) Di prendere atto che l'Ente è in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione al RUNTS.**
- 4) Di procedere alla presentazione della domanda di iscrizione dell'associazione al RUNTS.**
- 5) Di conferire al Presidente ogni più ampio potere per procedere ad ogni attività di**

intervento, integrazione, adeguamento, anche mediante atto notarile, necessaria e utile anche ai fini di eventuali verifiche di tutte le condizioni, anche patrimoniali, che saranno richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS e svolgere le formalità necessarie presso i competenti Uffici, senza bisogno di ulteriore ratifica."

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e dieci minuti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il foglio presenze e sotto la lettera "B" il testo del nuovo statuto sociale, omissane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'associazione; ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 il presente verbale è esente da imposta di registro e di bollo.

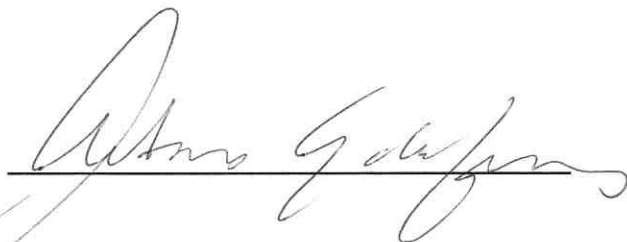
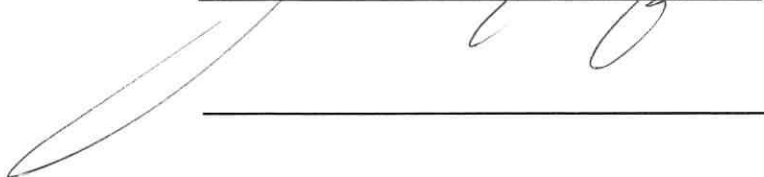
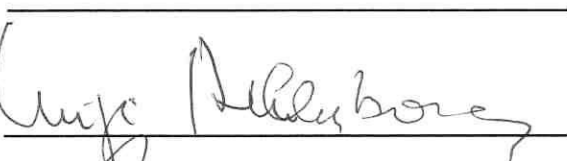
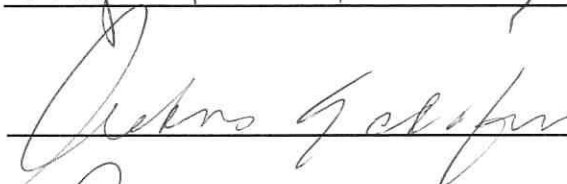
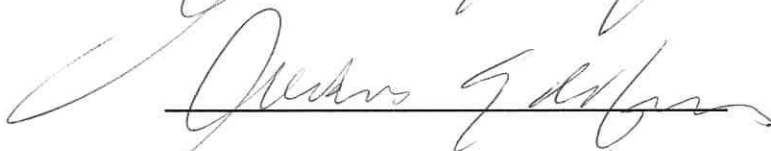
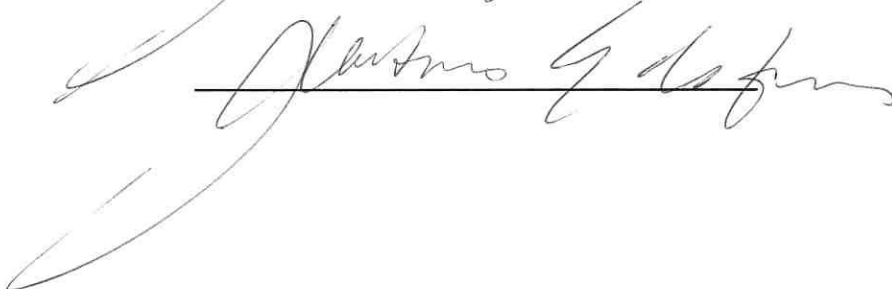
Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato a mano.

Occupi un foglio per pagine due e fin qui della terza.

F.to GALOFORO ANTONIO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (Impronta del sigillo)

ELENCO SOCI**GALOFORO ANTONIO****MARILENA DE CESARI****MECUCCI ARIALDO****DELLABORA LUIGI****MAZZARELLI FILADELFIO****SOFIA GIUSEPPE****BONANDRINI RUDJ**



All. B) all'atto n.9.270/6.196 di repertorio Notaio Mattia Masperi

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"O3 FOR AFRICA - OZONO PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ODV"** (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ODV costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

**(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"
o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")**

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati è/sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere la/e seguente/i azione/i:

- L'ente raccoglie fondi per l'acquisto di macchinari medici e prodotti medicali in genere da poi portare in vari paesi Africani.
- Promuovere attività destinate al miglioramento della salute e delle condizioni socioeconomiche in Africa.
- Diffondere le conoscenze acquisite in campo medico e scientifico attraverso la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca mediante pubblicazione di libri, riviste.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere fir-

mate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - * esaminare i libri sociali;
 - * essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - * frequentare i locali dell'Associazione;
 - * essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - * concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - * votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- e il dovere di:
- * rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - * svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - * versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- * Assemblea dei soci;
- * Consiglio Direttivo;
- * Presidente;
- * Organo di controllo (eventuale);
- * Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma

2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I soci di minore età esprimeranno il loro diritto di voto per il tramite di coloro che esercitano la tutela su di essi.

ART.10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- * stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- * nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- * nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- * approvare il bilancio;
- * deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- * deliberare sull'esclusione degli associati;
- * deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- * approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- * deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- * deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 (quattro) e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui uno o più membri del consiglio direttivo decadano per qualsiasi motivo, sono sostituiti attingendo alla lista dei non eletti nelle ultime votazioni, nel caso la lista sia esaurita o decada più di metà del consiglio si procede al più presto ad indire nuove elezioni.

I membri subentrati decadono dalla loro carica alla naturale scadenza del consiglio.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato,

per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Il componente deve o i componenti in caso di organo collegiale devono essere scelto/i tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- * attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- * proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- * rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- * ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati

presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

F.to GALOFORO ANTONIO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (Impronta del sigillo)